



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BOLOGNA TERZA SEZIONE CIVILE

nella persona del giudice unico DOTI. Marco MARULLI
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n 1140/2010 R.G.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Di seguito alla citazione in appello, con cui parte appellante chiedeva la riforma della sentenza in atti sul rilievo degli errori in iudicando compiuti dal primo giudice, e alla costituzione dell'appellato che chiedeva il rigetto del gravame, la causa era posta in decisione a mente dell'art. 281 sexies c.p.c

2. L'appello è infondato e va dunque respinto.

3. Il giudice di prime cure non ha invero errato nel ritenere che il Caligiuri fosse effettivamente titolare del credito oggetto di cessione in favore dell'odierno appellato, mostrando di condividere il consolidato insegnamento di legittimità in ordine alla legittimazione attiva del detentore c/o del custode del veicolo danneggiato, quale nella specie era il Caligiuri a farsi ex se istante di ogni pretesa risarcitoria inerente il danno sopportato dal veicolo di cui non sia proprietario.

Al più si può integrare la motivazione svolta a sostegno del decisum con la triplice considerazione che il Caligiuri, oltre ad essere il conducente del veicolo danneggiato, ne era evidentemente anche il detentore, atteso che fu lui ad incaricare la carrozzeria appellata

TRIBUNALE DI BOLOGNA

N° 22042/11 Sent.

N° 4705/11 Cron.

N° 3119/11 -Rep.

delle riparazioni, fu a lui che venne inoltrata la fattura per le riparazioni e fu lui che instò la compagnia per il ristoro del danno subito, tutte circostanze che corroborano in senso affermativo la sua piena legittimazione a rendersi cedente del credito poi azionato dall'appellato.

Quanto agli altri motivi di gravame, non si può dare accesso a quello relativo all'indeterminatezza del credito, posto che integra un'eccezione nuova, inammissibile per il divieto del nova in appello; quello afferente alla carente prova del fatto urta contro la deposizione del teste che non appare inficiata da irregolarità o viziata da un sospetto di inattendibilità; e quella relativa alla risarcibilità del fermo tecnico in favore del Caligiuri non tiene conto della qualità di costui e della legittimazione ad esercitare ogni pretesa creditoria relativa al sinistro che si è vista decretata senza errore dal primo giudice.

4. Della condotta stragiudiziale dell'appellato, che ebbe a trattenere l'assegno inviato presso il suo difensore all'ordine del proprietario del veicolo sino alla scadenza del titolo, in luogo di restituirlo prontamente ed evitare l'odierno contenzioso, non essendo il punto delle spese oggetto di impugnazione, si terrà conto in questa sede compensando ogni pretesa al riguardo.


PQM

definitivamente pronunciando, ogni altra istanza respinta

il
Respinge l'appello e compensa integralmente le spese di lite.

Bologna, 13 ottobre 2011

Depositato in Cancelleria



il giudice
Dott. Marco Marulli